


Allegato "A" alla deliberazione n. 206 del 27.10.2009

Il Segretario Generale
F.to Dott. Michele Sanna

Il Direttore Generale
F.to Ezio Schintu



PROVINCIA DI SASSARI

U.O.A DIREZIONE GENERALE

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI
COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI
ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI**

ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dal novellato art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, e dall'art. 110, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000;
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) Incarichi di studio e ricerca, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte;
 - b) Consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile;
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

ART. 2
Principi

1. La Provincia di Sassari svolge i propri compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del personale dipendente.
2. Gli incarichi individuali di collaborazione esterna vengono conferiti dalla Provincia di Sassari nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, professionalità ed adeguatezza dei compensi, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente.

ART. 3
Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica alle seguenti tipologie di incarico:
 - a. Incarichi professionali conferiti occasionalmente per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione e per le relative domiciliazioni;
 - b. Incarichi esterni, occasionali, di collaborazione, di consulenza, studio, ricerca, ad altri enti pubblici o a soggetti con personalità giuridica diversa delle persone fisiche;
 - c. Incarichi per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudi, supporto tecnico – amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e per quelli che si concretano nello svolgimento di un servizio, per i quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di settore ed in particolare alle disposizioni dettate dal D.Lgs 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici";
 - d. Incarichi in qualità di componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, le nomine dei componenti esterni delle commissioni di gara, i componenti degli organismi interni o del nucleo di valutazione.
2. Restano comunque salve le previsioni legislative speciali che per determinate attività stabiliscono i requisiti dei collaboratori e anche le procedure per l'affidamento dell'incarico.

ART. 4
Condizioni per il conferimento di incarichi esterni

1. E' possibile conferire un incarico individuale di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ad un soggetto estraneo all'amministrazione solo ove la prestazione richiesta, soprattutto per le modalità di svolgimento, sia connotata da un alto contenuto di professionalità e richieda pertanto qualifiche, titoli di studio, esperienze o competenze specifiche, ivi compresa l'eventuale iscrizione in speciali albi, ordini o elenchi.
2. Qualora invece, per esigenze temporanee o eccezionali, si debba richiedere a terzi prestazioni che non richiedono un'elevata professionalità o che attengono all'attività ordinaria degli uffici, si farà ricorso alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001.

ART. 5
Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti dei Settori che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nell'ambito dei limiti di spesa previsti nel provvedimento di approvazione del Bilancio di Previsione; inoltre, esclusivamente per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, il Settore che intende avvalersi di tale tipologia contrattuale deve preventivamente disporre nel proprio Peg di uno specifico stanziamento.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Provinciale anche nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica.

ART. 6
Attestazione del Dirigente del Settore

1. Il Dirigente del Settore interessato al conferimento dell'incarico attesta per iscritto, previa ricognizione formale all'interno dell'Ente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, sia con riferimento ad obiettive carenze nell'organico.

ART.7
Procedimento per l'affidamento degli incarichi

1. L'affidamento di ciascun incarico di collaborazione esterna è preceduto da apposito avviso, approvato dal competente Dirigente di Settore interessato al conferimento dell'incarico in attuazione degli indirizzi espressi negli atti di cui all'art. 5 e pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet della Provincia per un periodo non inferiore a 10 giorni.
2. L'avviso dovrà indicare l'oggetto dell'incarico, il luogo della prestazione, la durata del contratto, il compenso stabilito, i requisiti culturali e professionali richiesti, oltre al termine entro il quale i soggetti interessati dovranno far pervenire alla Provincia la propria candidatura, corredata da adeguato curriculum vitae.
3. L'avviso potrà, altresì, prevedere che i candidati sostengano un colloquio od una specifica prova attitudinale.
4. Alla scadenza del termine assegnato le candidature pervenute verranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte del dirigente del Settore competente interessato al conferimento dell'incarico coadiuvato dal responsabile del Servizio interessato.
5. Il dirigente prenderà in considerazione aspetti quali i titoli culturali, le esperienze professionali, l'eventuale colloquio e gli altri elementi significativi e pertinenti all'incarico da affidare, privilegiando le esperienze analoghe alla prestazione richiesta e le attività svolte in favore di pubbliche amministrazioni. La comparazione si concluderà con l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico nonché la specificazione del termine per la sottoscrizione del contratto.
6. All'esito della selezione viene data la medesima pubblicità data all'avviso.
7. Qualora a seguito dell'avviso non pervenga alla Provincia alcuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate non idonee, l'incarico sarà assegnato ad un soggetto in possesso dei requisiti, individuato e contattato dal Dirigente del Settore interessato al conferimento dell'incarico.
8. La data di conferimento e tutti gli elementi identificativi del soggetto interessato devono essere comunicati, prima della sottoscrizione del contratto da parte del Dirigente del Settore interessato all'affidamento dell'incarico, al Settore Personale per gli adempimenti di competenza.

ART. 8
Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato

1. Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti ai cittadini italiani e a quelli dell'Unione Europea.
2. Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.
3. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con la Provincia; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con la Provincia committente rispetto alla prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dal Dirigente di cui all'articolo precedente e comunicato all'interessato.
4. Parimenti non possono essere collaboratori dell'Ente soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

ART. 9
Forma e contenuto del contratto di collaborazione

1. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti aventi forma scritta e contenenti di norma gli elementi di cui al comma successivo, oltre alle eventuali forme di coordinamento tra il prestatore e l'amministrazione e l'eventuale messa a disposizione da parte della Provincia all'incaricato di beni strumentali.
2. Il contratto stipulato con il soggetto incaricato deve contenere, di norma, i seguenti elementi:
 - a. Generalità del contraente;
 - b. Specificazione della natura della prestazione di lavoro, (es. occasionale, coordinata e continuativa);
 - c. Oggetto e modalità di esecuzione dell'incarico;
 - d. Termine di esecuzione della prestazione o durata dell'incarico ed eventuale proroga;
 - e. Specifica accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - f. Luogo di espletamento dell'incarico;
 - g. Compenso, eventuali rimborsi spese e modalità di pagamento;
 - h. Utilizzazione piena ed esclusiva da parte della Provincia del risultato, del progetto e degli elaborati prodotti;
 - i. Riferimento alla pubblicazione nel sito Web della Provincia quale condizione di efficacia del contratto;
 - j. Definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento e di revoca dell'incarico;
 - k. Previsione del recesso unilaterale nel rispetto di termini di preavviso;
 - l. Indicazione del Tribunale Civile di Sassari quale foro competente in caso di controversie;
 - m. Specifica approvazione di eventuali clausole vessatorie;
 - n. Modalità di trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
3. Ai contratti si applicano le norme degli artt. 2222-2238 del codice civile.

ART. 10
Compensi e liquidazione

1. Il compenso, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.
2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che la Provincia ricava dalla prestazione medesima. Per la sua determinazione si può tenere conto delle vigenti tariffe professionali nonché dei prezzi normalmente applicati sul mercato per prestazioni analoghe.
3. La liquidazione avviene di norma al termine di svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione in relazione alle fasi di sviluppo dell'attività oggetto del contratto. Possono essere concesse delle anticipazioni a titolo di fondo spese.
4. La liquidazione dei compensi relativi agli incarichi individuali nella forma della collaborazione coordinata e continuativa sono effettuati dal Settore Personale previo nulla osta da parte del Dirigente che ha conferito l'incarico.

ART. 11
Modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
3. La Provincia, in particolare, è tenuta a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
4. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
5. In nessun caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'Ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.
6. All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. 196/2003.
7. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
8. La Provincia esercita un'attività di controllo sull'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.

ART. 12
Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico

1. La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto; in caso di collaborazione occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato deve svolgere la propria prestazione.
2. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe attestate dal Dirigente del Settore interessato al conferimento dell'incarico, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo. In tal caso, per le collaborazioni continuative, il compenso può essere adeguato con riferimento al periodo aggiuntivo, mentre per le collaborazioni occasionali l'adeguamento del compenso è soltanto ove la proroga non si dovuta a cause imputabili all'incaricato.
3. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso fino alla misura massima del 10 % dell'importo inizialmente determinato nell'avviso.
4. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'amministrazione.

ART. 13
Risoluzione della collaborazione. Penali. Recesso

1. Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale alla controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.
2. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.
3. E' ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

ART. 14
Controlli della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale per la Sardegna della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della L. 266/2005 (finanziaria 2006), fatte salve successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono sottoposti agli eventuali controlli previsti da disposizioni di legge.

ART. 15
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto vigente.

